



Tribunale Ordinario di Brescia

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'U.E.**

nelle persone dei seguenti magistrati

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi

Presidente

Dott. Christian Colombo

Giudice relatore ed estensore

Dott. Andrea Giovanni Melani

Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel giudizio promosso da

[REDACTED] Nigeria, C.F.

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula e ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati del 21.6.22

ricorrente

nei confronti di

**Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Brescia**

resistente

con l'intervento del **Pubblico Ministero**

per le seguenti

Ragioni della decisione

I. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale per carenza di circostanze sopravvenute chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e in via subordinata della protezione speciale.

La Commissione resistente ha chiesto il rigetto senza svolgere argomentazioni.

Il pubblico ministero ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento del ricorso.

In data 27.11.2022 ha avuto inizio l'esecuzione della pena della reclusione di anni 6 irrogata al ricorrente in forza di sentenza di condanna del Tribunale di [REDACTED] per il

reato previsto dall'articolo 3 commi 4, 5 e 6 L. 75/1958 (sfruttamento della prostituzione), confermata dalla sentenza n. ██████████ della Corte d'Appello di Brescia e divenuta irrevocabile a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione (██████████).

Con la nota del 31.1.2023 il ricorrente ha esposto e prodotto quanto segue: *“i fatti oggetto di imputazione siano risalenti nel tempo (maggio 2016) e come da allora il ricorrente abbia tenuto una condotta esemplare, impegnandosi per riabilitarsi e conquistare un ruolo attivo nel tessuto socio-economico italiano. A causa della mancanza di un titolo di soggiorno in corso di validità, per lungo tempo il medesimo non veniva assunto con regolare contratto, pur svolgendo stabile attività lavorativa che gli consentiva di garantirsi il sostentamento (cfr. ricorso introduttivo e doc. n. 3 allegato). Nell'agosto del 2022, in seguito al rilascio di permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo, il ricorrente reperiva un impiego con regolare inquadramento, in qualità di ferraiolo, presso la ██████████. Alla scadenza naturale, il rapporto veniva prorogato ed il medesimo prestava servizio presso la predetta società sino al giorno del suo arresto (doc. n. 11).*

Sul territorio, il richiedente ha altresì avviato una solida relazione sentimentale con la sig.ra ██████████ a sua volta richiedente la protezione internazionale, con la quale convive stabilmente in un immobile condotto in locazione in provincia di Bergamo (cfr. docc. nn. 4-6 allegati al ricorso introduttivo). La sig.ra ██████████ era assunta con regolare contratto presso la ██████████ in qualità di cameriera (cfr. docc. nn. 7-9 allegati al ricorso introduttivo). Attualmente la medesima si occupa principalmente dell'accudimento della piccola ██████████ nata dall'unione della coppia l'8.12.2022 (doc. n. 12).”.

Con nota del 10.11.2023 il ricorrente ha esposto e prodotto quanto segue: *“Nelle more della presente causa, infatti, la di lui compagna, nonché madre di sua figlia, ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato da parte del Tribunale di Brescia, con decreto del 13.03.2023, repert. n. 5760/2023 del 5.10.2023, emesso a definizione del proc. n. R.G. 2398/2020 (doc. n. 17).”.*

In data 23.11.2023 il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 7 quinquies L. 50/2023.

È seguita la comunicazione dell'istanza alle altre parti per eventuali controdeduzioni.

Scaduto il termine, in data 15.12.2023 l'istanza è stata dichiarata inammissibile (trattandosi di ricorso presentato nell'anno 2022) e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione

avvenuta nella camera di consiglio del 18.12.2023.

II. Il ricorrente ha presentato domanda di protezione sussidiaria argomentando in modo espresso soltanto in ordine all'esistenza dei requisiti di tale forma di tutela.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 13699/2023, ud. 4.5.2023, dep. 18.5.2023) *“in tema di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ... l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente (...) attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c.- la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello ... Nel caso in esame il Tribunale ... ha, in modo assolutamente ultrapetitorio, deciso l'accertamento negativo dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria, violando il principio sopraesposto, atteso che il richiedente si limitava a proporre domanda di accertamento per la sola protezione speciale di cui all'art. 19 TUI. Il Tribunale ... ha deciso oltre i limiti della domanda, non circostanziando la statuizione in relazione agli effetti giuridici che la parte ha richiesto di conseguire, ma eccedendo in modo viziato la richiesta, così negativamente statuendo su rifugio e protezione sussidiaria che se impediti dal giudicato non avrebbero più potuto essere oggetto di domanda giurisdizionale in presenza delle condizioni di legge.”*

Alla luce di tale condivisibile conclusione, nel caso in esame, in mancanza di domande emergenti anche dall'interpretazione complessiva dell'atto di parte, non verrà valutata l'esistenza dei requisiti dello status di rifugiato.

Il ricorrente ha presentato la domanda reiterata per le stesse motivazioni indicate nella prima senza criticare le argomentazioni e le valutazioni operate nel primo procedimento e ha esposto considerazioni riguardanti la situazione del paese di provenienza e la vita del ricorrente in Italia.

La prima domanda è stata rigettata per inattendibilità del racconto. In difetto di allegazioni di nuove circostanze o di produzione di nuove prove riguardanti la vicenda che ha condotto all'espatrio, non vi sono ragioni per discostarsi dalle articolate valutazioni esposte nei

provvedimenti che hanno definito la prima domanda.

La domanda presentata ai sensi dell'articolo 14 lettere a) e b) decreto legislativo n. 251/2007 non merita accoglimento.

Dalle informazioni reperite sul paese di provenienza non pare sussista un "conflitto armato interno" rilevante ai fini dell'articolo 14 lettera c) decreto legislativo n. 251/2007.

Le informazioni aggiornate reperibili sulla Nigeria localizzano le violenze nella zona nord orientale, dove operano il gruppo estremista armato Boko Haram (soprattutto nella regione di Borno) e altri NSAR (Non State Armed Groups) come ISWAP, soprattutto nelle regioni di Adamawa, Yobe e Borno) che compiono attacchi indiscriminati verso obiettivi sia civili sia militari; nella regione centrale del Middle Belt (della quale fanno parte Benue, Plateau, Taraba, Niger, Kogi, Nassarwa, Kwara, Adamawa, Kaduna meridionale, Bauchi meridionale, Kebbi meridionale, Gombe meridionale, Yobe meridionale e Borno meridionale), animata da scontri fra le comunità dei pastori e quelle dei contadini, che hanno provocato centinaia di vittime fra il 2018 e il 2020, e la cui parte settentrionale è stata interessata da una progressiva desertificazione, causa della fuga verso sud di molti pastori fulani, per lo più musulmani, in aree coltivate da comunità prevalentemente cristiane, con conseguente scoppio di aspri conflitti religiosi; nonché, infine, nelle regioni di Zamfara, Kaduna, Katsina e Sokoto, ove dagli inizi del 2019 si verificano fenomeni di banditismo. Al contrario, come meglio di seguito specificato, le violenze registrate nell'area del Niger Delta, in cui vi è il Delta State, hanno portata più limitata e non sono diffuse come le predette ed i gruppi militanti come i Niger Delta Avengers, NDA, e il Movimento per l'Emancipazione del Niger Delta, MEND, che chiedono un miglioramento delle condizioni di vita della regione e protestano contro il suo degrado ambientale dovuto allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, benché abbiano perpetrato atti violenti, si sono di solito rivolti contro infrastrutture e non hanno ferito gli individui¹.

Passando alla domanda di protezione speciale, dalle informazioni reperite sul paese emerge una situazione connotata da criticità.

¹ *North-East Nigeria Situation Update*, May 2023, <https://reliefweb.int/report/nigeria/north-east-nigeria-operational-update-may-2023>; EUAA – European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO) (Author): Country Guidance: Nigeria; Common analysis and guidance note, October 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf (accessed on 29 August 2023), USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089140.html> (accessed on 29 August 2023); EASO COI Nigeria "*Targeting of individuals*" del novembre 2018, <https://www.ecoi.net/en/document/2001375.html> AI – Amnesty International (Author): Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights: Nigeria 2022, 27 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089578.html> (accessed on 29 August 2023);

Delta è uno dei nove stati che compongono la regione del delta del Niger in Nigeria (gli altri stati sono Abia, Akwa-Ibom, Bayelsa, Cross River, Edo, Imo, Ondo e Rivers)². Nel censimento del 2006, la popolazione dello Stato del Delta era di 4.112.445. Sulla base di questo censimento, la popolazione è stata stimata in 5.663.362 nel 2016³. Alcuni dei principali gruppi etnici nello Stato del Delta sono gli Urhobos, Ishekiri, Ijaw e Delta-Igbos⁴. Lo Stato del Delta produce prodotti agricoli e petrolio. Lo Stato ha riserve molto grandi di petrolio greggio e costituisce uno dei maggiori produttori di prodotti petroliferi in Nigeria.⁵. Nello Stato del Delta, i gruppi armati che sono proliferati dagli anni '90 in tutto il Delta del Niger⁶, sono emersi per lo più lungo rivalità etniche. Sebbene non si sappia esattamente quante persone fossero coinvolte in attività militanti nel delta del Niger, una stima del 2007 indicava che esistevano almeno 48 gruppi operanti nel solo Stato del delta, con circa 25.000 membri⁷. Nell'ottobre 2020, una coalizione di ex militanti appartenenti ai Reformed Niger Delta Avengers (RNDA) ha dichiarato il proprio sostegno al movimento #EndSARS e ha minacciato di riprendere gli attacchi alle installazioni petrolifere se il governo federale non avesse soddisfatto le richieste dei manifestanti #EndSARS in tutto il mondo Paese⁸. In una dichiarazione, i militanti dell'RNDA hanno minacciato di attaccare alcuni gasdotti di distribuzione del gas, la maggior parte dei quali va dallo Stato del Delta ad altri Stati in tutto il paese⁹.

Il cultismo è una delle principali fonti di violenza nel Delta del Niger, anche nello Stato del Delta¹⁰. La violenza dei cults, motivata principalmente dalla battaglia per la supremazia tra bande di culto rivali, tensioni comunitarie e criminalità, è una questione di sicurezza dominante nello Stato del Delta¹¹. Durante il 2022 ha causato più di 35 vittime nello Stato¹². Si sono verificate anche tensioni comunali su controversie sulla terra e sui confini, su

² Ajodo-Adebanjoko A., *Towards ending conflict and insecurity in the Niger Delta region*, 2017, <https://www.ajol.info/index.php/ajcr/article/view/160582>

³ National Bureau of Statistics, *Total Population*, Nigeria Data Portal, 2016, <https://nigeria.opendataforafrica.org/>

⁴ Federal Republic of Nigeria, *Delta State*, <https://nigeria.gov.ng/south-south/delta-state/>

⁵ Federal Republic of Nigeria, *Delta State*, <https://nigeria.gov.ng/south-south/delta-state/>

⁶ Agbiboa D. E., *Armed Groups, Arms Proliferations and the Amnesty Program in the Niger Delta*, Nigeria, 2013, https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/10125/1/Agbiboa_ArmedGroups2013.pdf

⁷ Council on Foreign Relations CFR, *Understanding the Armed Groups of the Niger Delta*, settembre 2009, https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2009/09/CFR_WorkingPaper_2_NigerDelta.pdf

⁸ Nation (The), *Avengers issues 21-day ultimatum to FG, threatens attacks on oil facilities*, 25 ottobre 2020, <https://thenationonlineng.net/avengers-issues-21-day-ultimatum-to-fg-threatens-attacks-on-oil-facilities/>; Vanguard, *Meet #EndSARS protesters' demand, or we attack - N'Delta militants threaten FG*, 20 ottobre 2020, <https://www.vanguardngr.com/2020/10/meet-endsars-protesters-demand-or-we-attack-%E2%80%95-ndelta-militants-threaten-fg/>;

⁹ Vanguard, *Meet #EndSARS protesters' demand, or we attack - N'Delta militants threaten FG*, 20 ottobre 2020, <https://www.vanguardngr.com/2020/10/meet-endsars-protesters-demand-or-we-attack-%E2%80%95-ndelta-militants-threaten-fg/>

¹⁰ Nwaogu, N. et al., *Evaluation of Youth Vulnerability to Community Cultism in Selected States in the Niger Delta Region of Nigeria*, 2019, https://www.researchgate.net/publication/338592348_Evaluation_of_Youth_Vulnerability_to_Community_Cultism_in_Selected_States_in_the_Niger_Delta_Region_of_Nigeria

¹¹ Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2022*, 8 marzo 2023, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/#>

¹² Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2022*, 8 marzo 2023, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/#>

scontri per la leadership, e su scontri tra pastori e agricoltori¹³. Il conflitto comunale sulla disputa sulla terra e sui confini, la lotta per la leadership e gli scontri tra pastori e agricoltori hanno causato oltre 30 vittime nello Stato durante il 2022.

Anche la violenza criminale organizzata è diffusa nello Stato del Delta, in particolare nelle LGA di Ughelli North, Sapele, Ndokwa West, Oshimili North e Uvwie¹⁴. La violenza si è esplicata principalmente in rapimenti a scopo di riscatto e scontri tra forze di sicurezza governative e criminali¹⁵.

Lo Stato di Delta continua inoltre ad essere interessato da diversi episodi di violenza di massa, in particolare nelle LGA di Ughelli North e Warri South¹⁶. La violenza dei vigilanti e della folla ha causato oltre 20 vittime nello Stato durante il 2022¹⁷.

Gli episodi di violenza contro donne e ragazze nello Stato del Delta riguardano principalmente uccisioni per scopi rituali, violenza sessuale e violenza domestica¹⁸.

Diversi omicidi politicamente motivati continuano ad essere segnalati nello Stato del Delta¹⁹.

Il numero degli incidenti legati ai conflitti e delle vittime che ne derivano sono pressoché costanti negli ultimi anni. Nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 si sono registrati 125 eventi con 84 vittime, di cui 39 violenze contro i civili, 23 battaglie, 17 proteste violente. Gli scontri armati hanno visto protagonisti milizie comunali, Fulani, secessionisti IPOB, cultisti e gruppi armati non identificati²⁰.

Tramite la consultazione della dashboard dell'Armed Conflict Location & Event Data Project, impostando dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 quale periodo di riferimento, si ottengono 106 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 92 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 51 episodi di violenza contro i civili, 34 battaglie, 21 sommosse/disordini²¹.

¹³ Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020*, 9 febbraio 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/>

¹⁴ Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020*, 9 febbraio 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/>

¹⁵ Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020*, 9 febbraio 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/>

¹⁶ Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020*, 9 febbraio 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/>

¹⁷ Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020*, 9 febbraio 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/>

¹⁸ Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020*, 9 febbraio 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/>

¹⁹ Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), *Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2020*, 9 febbraio 2021, <https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2020/>

²⁰ Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), *Dashboard - Nigeria, Delta dal 01/01/2021 al 31/12/2021*, <https://acleddata.com/dashboard>

²¹ Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), *Dashboard - Nigeria, Delta dal 01/01/2022 al 31/12/2022*, <https://acleddata.com/dashboard>

Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 98 eventi, che hanno causato la morte di 181 persone.²² Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di: violenza contro i civili agita da criminali comuni e da gangs criminali/milizie armate; dispute violente sulla terra tra le diverse comunità; scontri per la leadership all'interno delle comunità; rapimenti; uccisioni rituali; scontri tra membri di cults e vigilantes; scontri tra cults rivali; violenza politica; maltrattamenti su minori; scontri tra pastori ed agricoltori; violenza di massa (linciaggi); violenza domestica; uccisioni extragiudiziali; violenza contro i civili e le forze di sicurezza agita dall'Eastern Security Network/IPOB; violenza politica; esplosioni/incendi causati dalla malagestione degli impianti petroliferi; violenza di genere.

Tramite la consultazione della dashboard dell'Armed Conflict Location & Event Data Project, impostando dal 1° gennaio 2023 al 21 aprile 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono 31 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 36 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 17 episodi di violenza contro i civili, 8 battaglie, 6 sommosse/disordini²³. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 24 eventi, che hanno causato la morte di 72 persone (di cui 30 decedute nell'esplosione di un impianto per la cottura del gas)²⁴. Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di violenza contro i civili agita da criminali comuni e da gangs criminali/milizie armate; scontri tra cults; rapimenti; violenza di massa (linciaggi); violenza domestica; scontri per la leadership all'interno delle comunità; uccisioni extragiudiziali; violenza contro i civili agita dall'IPOB; violenza politica.

Non sono state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti.

Lo Stato di Delta nel 2022 è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, i trasporti costieri e l'accesso al cibo, oltre a provocare sfollamenti interni e la distruzione o il danneggiamento delle abitazioni e dei terreni agricoli²⁵. Nello Stato di Delta 78.640 persone in 12.070 famiglie sono state sfollate a causa

²² Nigeria Watch, *The Database List of Events filtro temporale 1/1/2022-31/12/2022 Delta State*, <https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1>

²³ Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), *Dashboard - Nigeria, Delta dal 01/01/2023 al 21/04/2023*, <https://acleddata.com/dashboard>

²⁴ Nigeria Watch, *The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-21/04/2023 Cross River State*, <https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1>

²⁵ Un Migration IOM Displacement Tracking Matrix, *Nigeria – Flood Rapid Needs Assessment Dashboard*, <https://dtm.iom.int/reports/nigeria-flood-rapid-needs-assessment-dashboard-cross-river-state-30-december-2022>

delle inondazioni²⁶. Isoko South LGA ha registrato il maggior numero di sfollati con 18.836 individui o il 24% della popolazione sfollata nello Stato. Isoko South è stata seguita da Ughelli South LGA con 16.300 individui o il 21% della popolazione sfollata²⁷. Il 26% delle case della popolazione colpita è stato parzialmente danneggiato 19% o completamente distrutto (7%). Il 19% delle case colpite è abitabile ma necessita di riparazioni²⁸.

L'articolo 19 comma 1.1 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 prevede quanto segue: *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradiçione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*.

La situazione di grave instabilità e insicurezza che connota il Delta State è tale da integrare una condizione di vulnerabilità oggettiva valorizzabile ai fini del *non refoulement*: in caso di rimpatrio il ricorrente rischierebbe di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali, tra cui l'incolumità.

Residua la questione della rilevanza della condanna pronunciata nei confronti del ricorrente con pena attualmente in esecuzione.

²⁶ Un Migration IOM Displacement Tracking Matrix, *IOM Nigeria – Flood Rapid Needs Assessment*, 21 dicembre 2022, <https://dtm.iom.int/reports/nigeria-flood-rapid-needs-assessment-dashboard-delta-state-30-december-2022>

²⁷ Un Migration IOM Displacement Tracking Matrix, *IOM Nigeria – Flood Rapid Needs Assessment*, 21 dicembre 2022, <https://dtm.iom.int/reports/nigeria-flood-rapid-needs-assessment-dashboard-delta-state-30-december-2022>

²⁸ Un Migration IOM Displacement Tracking Matrix, *IOM Nigeria – Flood Rapid Needs Assessment*, 21 dicembre 2022, <https://dtm.iom.int/reports/nigeria-flood-rapid-needs-assessment-dashboard-delta-state-30-december-2022>

L'articolo 4 comma 3 terzo e quinto periodo Decreto legislativo 286/1998 sull'ingresso in Italia prevede che *“Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583 bis e 583 quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ... Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.”*.

L'articolo 5 bis commi 5 e 5 bis del medesimo decreto prevede in generale sul rilascio, sul diniego e sulla revoca del permesso di soggiorno: *“5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.*

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.”.

Da entrambe le norme con emerge come la pericolosità dello straniero, ipotizzata dalla commissione di reati, vada bilanciata con la tutela della vita familiare.

Considerato che alla base della domanda di protezione speciale vi è la coesione familiare, è necessario verificare che dalla condanna riportata per un reato (per il quale al terzo periodo dell'articolo 4 sopra trascritto è previsto il diniego) o da altre circostanze possa essere affermato che il ricorrente costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (come previsto dall'articolo 5 bis comma 5 bis citato).

Sul punto paiono rilevanti i seguenti profili:

- i fatti risalgono al 2019
- non sono stati commessi in seguito altri illeciti
- il ricorrente ha reperito (anche se per breve tempo) una lecita attività lavorativa.

Oltre a ciò, il ricorrente ha una relazione con una donna dichiarata rifugiata convivente con la figlia della coppia nata l'8.12.2022.

Alla luce di tali elementi che non evidenziano una continuità nel tempo, non è possibile ipotizzare che il ricorrente, nei cui confronti è in corso di esecuzione la pena detentiva, possa reiterare i reati; in ogni caso, è possibile dubitare che, ferma la loro gravità, i fatti, sinora non ripetuti, possano costituire una minaccia per la “sicurezza dello Stato”, espressione che allude a una offensività maggiore rispetto a quella ordinaria insita in reati che coinvolgono singole persone (come quello commesso dal ricorrente) e non la collettività o la personalità dello Stato.

In conclusione, la domanda di protezione speciale merita accoglimento.

III. Ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca tenendo conto dell'accoglimento di una sola delle domande proposte ma non è possibile disporre la compensazione delle spese processuali (articolo 92 comma 2 c.p.c.), in quanto parte resistente, non costituita tramite difensore, non ha allegato di averle sostenute: in conclusione nulla deve essere statuito in

punto di regolamentazione delle spese processuali.

Per questi motivi

1. Dichiara il diritto di [REDACTED] in Nigeria, alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 commi 1.1 e 1.2 Decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Rietta la restante domanda.
4. Nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali.
5. Dichiara che il presente provvedimento produce effetto dalla pubblicazione.
6. Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 18.12.2023

Il giudice

dott. Christian Colombo

La Presidente
dott.ssa Mariarosa Pipponzi